

N. R.G. 24/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Alberto Massimo Vigorelli

Presidente

dr. Vinicia Licia Serena Calendino

Consigliere rel.

dr. Roberta Nunnari

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione

DA

██████████ (C.F. ██████████) elettivamente domiciliato in VIA ██████████
MILANO presso lo studio dell'avv. ██████████,
che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ██████████
██████████ e all'avv. ██████████;

APPELLANTE

CONTRO

██████████ S.P.A. (C.F. ██████████) elettivamente domiciliata in VIA ██████████
20155 MILANO presso lo studio dell'avv. ██████████
██████████ che la rappresenta e difende come da delega in atti;
██████████ S.R.L. (C.F. ██████████) elettivamente domiciliata in ██████████
20126 MILANO presso lo studio dell'avv. ██████████
██████████, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
██████████

MILANO;
APPELLATE

avente ad oggetto: assicurazione contro i danni.

Sulle seguenti conclusioni.

Per ██████████

Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, contrariis reiectis

nel merito,

- riformare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la sentenza n. 7667/2021, resa dal Tribunale di Milano, Sesta Sezione, pubblicata il 24.9.2021, notificata il 3/12/2021, nel capo relativo alle spese di lite, impugnato in questa sede, e per l'effetto

- condannare ██████████ S.p.A. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del D.lgs. 28/2010 e ss.mm.;

- eliminare le spese liquidate in favore di ██████████ S.p.A. e/o di ██████████ S.r.l.

In subordine:

- riformare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la sentenza n. 7667/2021, resa dal Tribunale di Milano, Sesta Sezione, pubblicata il 24.9.2021, notificata il 3/12/2021, nel capo relativo alle spese di lite, impugnato in questa sede, e per l'effetto liquidare a titolo di spese legali il minor importo, comunque inferiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado, ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, onorari e competenze.

Per [REDACTED] **S.P.A**

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, rigettare l'appello perché inammissibile e infondato in tutti i suoi punti, conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 7667 del 24.09.2021, notificata il 03.12.2021; con piena vittoria nelle spese lite di entrambi i gradi di giudizio.

Per [REDACTED] **S.R.L.**

Piaccia all'adita Corte di Appello di Milano, previo rigetto di ogni e qualsivoglia domanda svolta nei propri confronti, e previa dichiarazione di passaggio in giudicato dei capi della sentenza non impugnati:

In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensiva della provvisoria esecutività della sentenza impugnata poiché infondata e comunque improvata

in ulteriormente preliminare: rigettare l'avverso gravame in quanto irricevibile, inammissibile e/o infondato per le ragioni suesposte e per l'effetto confermare la sentenza resa dal Tribunale di Milano oggetto dell'avverso gravame;

in via subordinata e nel merito: rigettare la domanda dell'attore in primo grado in quanto infondata in fatto e in diritto; nel solo e denegato caso di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, ridurre a giustizia quanto eventualmente dovuto, anche altresì in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c.;

in via istruttoria: si richiamano tutte le istanze istruttorie di cui alla memoria di secondo termine ex art 183 vi comma cpc da intendersi come qui trascritte

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

La vicenda trae origine da un contratto di assicurazione per la tutela legale sottoscritto in data 25 marzo 2015 da [REDACTED] -quale Dottore commercialista iscritto all'albo- e la [REDACTED] s.p.a. (d'ora in avanti, compagnia assicurativa), con l'intermediazione della [REDACTED] s.r.l. (d'ora in avanti, [REDACTED])

Più precisamente, nel 2018 [REDACTED] era stato citato in giudizio dal fallimento di una società -nella quale aveva ricoperto la carica di sindaco dal maggio 2005 al luglio 2009- per responsabilità che gli venivano imputate per il periodo nel quale aveva rivestito la suddetta carica.

Denunciato, per mezzo di [REDACTED] l'accaduto alla compagnia assicurativa, quest'ultima respingeva la richiesta di indennizzo, eccependo l'inoperatività della polizza per fatti avvenuti in data antecedente alla sua sottoscrizione.

A seguito di tali fatti, [REDACTED] esperiva prima il tentativo di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo per mancata comparizione all'incontro della compagnia assicurativa; citava poi in giudizio la compagnia assicurativa e [REDACTED] al fine di vedere accertata e dichiarata l'operatività della polizza assicurativa e con condanna della compagnia al pagamento del relativo indennizzo.



██████████ formulava, inoltre, due domande subordinate: con la prima chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'art. 6 della polizza nella parte in cui stabiliva limiti temporali per la copertura assicurativa -con conseguente condanna della compagnia al pagamento dell'indennizzo previsto in polizza; con la seconda chiedeva la condanna di entrambe le convenute al risarcimento del danno patito sia per violazione dei doveri di correttezza e informazione, sia per avergli fornito un prodotto assicurativo inadeguato alle sue esigenze.

Si costituivano la compagnia assicurativa e ██████████ chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate nei loro confronti.

Con sentenza n. 7667/2021 il Tribunale di Milano ha così statuito:

-Rigetta tutte le domande dell'attore nei confronti delle convenute.

-Condanna l'attore a rifondere alle convenute le spese di lite liquidate in complessivi € 6.000,00 per ciascuna oltre a accessori di legge, Iva e Cpa.

La sentenza può essere così sunteggiata.

Il Tribunale ha rilevato che, come eccepito dalla compagnia assicurativa, nelle condizioni generali di polizza l'art. 6 prevedeva un limite di operatività temporale della copertura assicurativa.

Il Tribunale, constatando che sia il limite temporale di operatività sancito dall'art. 6 e che il massimale di polizza fissato in € 50.000,00 dall'art. 3 erano indicati nel contratto in modo chiaro ed evidente, ha stabilito che i predetti limiti dovevano essere considerati legittimi ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209/2005).

È stata, quindi, esclusa l'operatività della polizza per i fatti che erano stati contestati ad ██████████ in quanto verificatesi in data anteriore a quella di decorrenza della copertura assicurativa (31 marzo 2015).

Il Tribunale ha, altresì, rigettato la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno constatando il corretto adempimento dei doveri di informazione e correttezza e l'offerta di un prodotto assicurativo adeguato da parte della compagnia assicurativa e di ██████████

Avverso tale sentenza ha proposto appello ██████████ formulando, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c.

Si sono costituite le appellate ██████████ s.p.a. e ██████████ s.r.l. e hanno chiesto il rigetto dell'istanza di sospensiva ed il rigetto dell'appello proposto con conferma dell'impugnata sentenza.

Alla prima udienza del 7 aprile 2022 la difesa dell'appellante ██████████ ha insistito nell'accoglimento dell'istanza di sospensione, la difesa delle appellate si è opposta.

La Corte, con ordinanza, ha rigettato l'istanza di sospensione e ha fissato l'udienza del 21 aprile 2022, nel corso della quale sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.

Questa Corte osserva quanto segue.

L'appellante ██████████ ha chiesto la riforma dell'appellata sentenza sulla base di tre motivi.



Con il primo motivo l'appellante impugna l'appellata sentenza per la mancata applicazione, nei confronti della compagnia assicurativa, dell'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. n. 28/2010.

In particolare, deduce l'appellante che il Tribunale non avrebbe avuto alcun margine di discrezionalità per valutare l'applicazione del comma 4 bis dell'articolo appena citato, il cui secondo periodo prevede che: *“Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento [di mediazione] senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”*

Secondo l'appellante, il Tribunale -rilevata l'obbligatorietà del procedimento di mediazione a pena di inammissibilità e l'assenza immotivata della compagnia assicurativa all'incontro fissato dal mediatore- avrebbe dovuto applicare l'articolo in questione, condannando la compagnia al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Il motivo è inammissibile.

Affinché le parti possano impugnare una sentenza, occorre che abbiano l'interesse ad impugnare -quale declinazione del più generale interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.

La giurisprudenza di legittimità afferma unanimemente che: *“In tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento.”* (cfr. Cass. n. 13396/2018); e ancora: *“L'interesse ad impugnare una determinata sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone [...]”* (cfr. Cass. n. 594/2016).

In altri termini, la parte soccombente che propone l'impugnazione deve poter ottenere un'utilità giuridica dall'eventuale accoglimento del gravame.

Ebbene, nel caso di specie non si ravvede l'utilità che l'appellante ██████ possa ottenere dalla riforma della sentenza di primo grado su questo specifico punto. Dalla condanna della compagnia assicurativa al pagamento, all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al valore del contributo unificato dovuto per il giudizio non deriverebbe alcuna utilità giuridica -né pratica- per l'appellante.

Anche nell'eventuale ipotesi di riforma della sentenza, il destinatario del versamento ai sensi del comma 4 bis dell'art. 8 in commento sarebbe lo Stato e non l'appellante.

Con il secondo motivo l'appellante impugna l'appellata sentenza nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.

Nel dettaglio, secondo l'appellante il Tribunale, nell'ambito della condanna alle spese di lite, non avrebbe dato la giusta considerazione alla condotta tenuta dalla compagnia assicurativa sia nella fase antecedente al giudizio, che nel corso dello stesso.

L'appellante evidenzia che la necessità di attivare lo strumento processuale sarebbe stata immediata conseguenza di una serie di comportamenti posti in essere dalla compagnia, tra i quali la mancata partecipazione al procedimento di mediazione; quest'ultima circostanza, sempre seguendo il ragionamento dell'appellante, avrebbe potuto essere valutata anche ai fini della condanna alle spese di lite.

A sostegno di tutto quanto dedotto l'appellante pone l'attenzione sulla circostanza che l'appello è stato proposto solo per le spese di lite e non per censurare profili di merito della sentenza. Chiede, dunque, la



riforma della sentenza con compensazione delle spese di lite tra le parti, o con la liquidazione di un minore importo in virtù delle circostanze verificatesi nel caso concreto.

Il motivo è infondato.

Anzitutto è bene precisare che tutte le circostanze dedotte a supporto di tale motivo di gravame riguardano la compagnia assicurativa e non [REDACTED]

Ciò posto, le condotte che l'appellante [REDACTED] lamenta non siano state prese in considerazione dal Tribunale attengono a comportamenti asseritamente tenuti dalla compagnia assicurativa al di fuori del giudizio di primo grado, come tali irrilevanti ai fini della decisione sulla ripartizione delle spese di lite. Non bisogna dimenticare, poi, che l'appellante [REDACTED] è risultato totalmente soccombente ed anche la richiesta volta ad ottenere la compensazione delle spese può, per ciò solo, ritenersi non meritevole di accoglimento.

La compensazione delle spese di lite, infatti, può essere disposta dal giudice -oltre che nelle ipotesi in cui vi è soccombenza reciproca- nel caso di assoluta novità della questione trattata, nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018, anche qualora sussistano altre ipotesi che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipizzate dall'art. 92 c.p.c. (cf. Cass. civ. n. 4696/2019).

Orbene, nessuna delle ipotesi tipiche si è verificata nel caso di specie e nessuna ipotesi parimenti eccezionale e grave è stata dedotta e provata nel corso del giudizio di primo grado.

Il motivo si conferma dunque infondato.

Con il terzo motivo l'appellante impugna l'appellata sentenza lamentando un'errata applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.

Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe potuto compensare le spese di lite o liquidare un importo inferiore se avesse tenuto in debita considerazione alcuni aspetti, quali la natura documentale della controversia, il grado di difficoltà che non ha richiesto il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, le condizioni soggettive [REDACTED] quale contraente debole, la mancanza di attività istruttoria e l'esiguo numero di udienze tenuto.

Il motivo è infondato.

Le circostanze addotte dall'appellante [REDACTED] sono state già valutate dal Tribunale nella misura in cui, per il giudizio di primo grado, era stato dichiarato un valore della controversia pari a € 50.000,00; pertanto, lo scaglione considerato per la liquidazione delle spese di lite era quello da € 26.001,00 a € 52.000,00.

Ciò ha portato alla liquidazione di un importo perfettamente rientrante tra il valore minimo ed il massimo previsto per lo scaglione di riferimento.

Ma vi è di più; ed invero, per alcune delle fasi del giudizio il Tribunale ha applicato i valori minimi tenendo conto delle caratteristiche non particolarmente problematico del giudizio in corso.

In conclusione, i parametri di cui al D.M. 55/2014 sono stati correttamente applicati e la compensazione delle spese di lite non avrebbe potuto essere disposta in base a quanto già esposto ai fini del rigetto del secondo motivo d'appello.

--

L'appello va dunque rigettato e la sentenza confermata.

--

Gravano sull'appellante soccombente le spese del presente grado liquidate come da dispositivo, in favore delle appellate, secondo i criteri fra minimi e medi previsti dal DM 55/2014 e ss.mm., tenuto



conto del valore della controversia (da 5.201.00 a 26.000 euro) e, altresì, della non particolare difficoltà delle questioni trattate.

Va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 *quater* dell'art. 13 DPR 115/2002.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- rigetta l'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 7667/2021 del Tribunale di Milano,
 - condanna l'appellante [REDACTED] [REDACTED] a rifondere all'appellata [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. le spese del grado, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori tariffari, fiscali e previdenziali dovuti per legge,
 - condanna l'appellante [REDACTED] [REDACTED] a rifondere all'appellata [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. le spese del grado, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori tariffari, fiscali e previdenziali dovuti per legge,
 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 *quater* dell'art. 13 DPR 115/2002.
- Così deciso nella camera di consiglio della IV sezione civile della Corte d'Appello di Milano il giorno 13/07/2022.

Il consigliere relatore

Vinicia Licia Serena Calendino

Il Presidente

Alberto Massimo Vigorelli

